



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE

N. 589/2024 R.G.

La Corte di Appello di Bari, sezione specializzata in materia di imprese, in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Maria Angela Marchesiello | Presidente |
| 2) Alberto Binetti | Consigliere |
| 3) Concetta Potito | Consigliere, relatore |

ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso l'ordinanza n. 727/2024, emessa dal Tribunale di Bari, in data 20 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1017/2022), iscritta al **n. 589/2024 R.G.**, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sezione specializzata dell'impresa in materia societaria, tra:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Tecla Sivo, ed elettivamente domiciliato come in atti,

APPELLANTE

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Palieri e dall'avv. Cosimo Marzocca, ed elettivamente domiciliata come in atti,

Controparte_2, in persona del Sindaco, quale legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Palmiotti e dall'avv. Giuseppe Caruso, ed elettivamente domiciliato come in atti,

APPELLATI

Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 7 aprile 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 ha avviato tre giudizi, innanzi al Tribunale di Bari, convenendo la cooperativa *Controparte_1* ed esponendo di essere stato socio della stessa, sino all'anno 2016, data in cui era stato escluso dalla compagine sociale, senza però riuscire ad ottenere la quota sociale di sua spettanza (per euro 260,00) e la restituzione della somma versata per il progetto costruttivo (per euro 5.000,00).

Deduceva che la società si era resa assegnataria di due suoli nell'ambito del Nuovo Piano di Zona di *CP_2*, ex lege 167/1962, ed invocava la nullità o la risoluzione delle convenzioni urbanistiche stipulate in data 19 ottobre 2009 (rep. n. 1778) ed in data 30 marzo 2010 (rep. n. 2181). Rivendicava, quindi, il suo diritto alla restituzione delle somme pagate alla *CP_1*, con condanna della stessa al pagamento di euro 5.260,00; in via graduata, chiedeva accertarsi il suo diritto alla liquidazione della propria quota e, per l'effetto, alla restituzione di quanto versato alla *CP_1* a titolo di capitale sociale e per finanziare il progetto costruttivo della società.

I primi tre giudizi venivano definitivi con ordinanza di incompetenza dal Tribunale di Bari, provvedimento impugnato innanzi alla locale Corte di appello.

Parte_1 avviava, poi, un quarto giudizio (quello di interesse in questa sede), sempre innanzi al Tribunale di Bari, relativo alla stipula, in data 22 dicembre 2021, tra la cooperativa edilizia ed il *Controparte_2*, di un atto integrativo delle sopradette convenzioni urbanistiche, questa volta portante n. rep. 2.536, racc. n. 1957; deduceva la nullità dell'atto o, in via graduata, la intervenuta risoluzione della convenzione urbanistica integrativa e della presupposta convenzione urbanistica n. 1778 rep. del 19 ottobre 2009, con condanna della società alla liquidazione della quota sociale ed alla restituzione delle somme versate per finanziare il progetto costruttivo.

La cooperativa si costituiva in giudizio, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito.

Senza necessità di istruire la causa, con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale di Bari ha dichiarato la propria incompetenza e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.

In sostanza, il Tribunale ha messo in luce l'applicabilità al caso di specie degli artt. 11 e 33 dello statuto sociale e, quindi, per quel che qui interessa, la compromettibilità in arbitri delle controversie, tra soci e società, aventi ad oggetto diritti disponibili, come anche le cause aventi ad oggetto le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione dei soci. Ha considerato il primo Giudice che, sebbene l'attore avesse formulato in via principale domanda di nullità o di risoluzione delle convenzioni urbanistiche (materia devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica), la connessione tra quelle domande con quella, successiva, finalizzata ad ottenere la restituzione della quota di socio e quella versata per il programma costruttivo (materie attribuite alla cognizione collegiale, del Tribunale sezione specializzata in materia di imprese), portava a ritenere operante l'art. 281 *nonies* c.p.c. e, quindi, la *vis attractiva* della cognizione del Giudice collegiale. Ne conseguiva, pertanto, la devoluzione alla cognizione degli arbitri, in virtù delle disposizioni dello statuto, sopra citate. Non rilevava, infatti, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza di diritti indisponibili nel caso di specie, con conseguente applicabilità della clausola compromissoria per i diritti di credito, non avendo poi alcun rilievo il fatto che il Pt_1 non fosse più socio della società.

Infine, evidenziava il primo Giudice che l'arbitrato, a seguito della modifica dell'art. 819 ter c.p.c. (ex d.lgs. n. 40/2006), ha ormai natura giurisdizionale, di tal che il rapporto tra arbitri e giudici ordinari è attinto alla sfera della competenza e non al merito della vicenda.

Avverso questa decisione ha proposto appello Parte_1 chiedendo alla Corte di appello di dichiarare la propria competenza a decidere la controversia e di accogliere le domande come proposte nel primo grado del giudizio.

Si sono costituiti in giudizio la società cooperativa Controparte_1 ed il Controparte_2 chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di rigettarlo nel merito.

Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 7 aprile 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, da intendersi integralmente richiamate, il Collegio ha riservato la decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il **primo motivo di appello** *Parte_1* censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, 103, 104, 279, 281 *nonies*, 806, 819 *ter* c.p.c., 33 e 35 dello statuto sociale della cooperativa *CP_1*, 35 della legge n. 865/1971, sul presupposto della pregiudizialità e principalità della domanda di nullità delle convenzioni urbanistiche, per violazione di norme imperative di legge. La domanda non riguarda, peraltro, i soli rapporti tra socio e società, ma coinvolge anche il

Controparte_2 Per questi motivi, la domanda di nullità resta di competenza del Tribunale e non può essere devoluta agli arbitri. Il Tribunale ha errato nella valutazione del rapporto di pregiudizialità e di dipendenza tra la domanda di nullità della convenzione urbanistica e quella di restituzione, non potendo ritenersi applicabile il principio della prevalenza della competenza collegiale, di cui all'art. 281 *nonies* c.p.c..

Né, poi, potrebbe ravvisarsi la presenza di un mero diritto di credito nel caso di domanda alla restituzione delle quote dei soci uscenti, questione sulla quale non opera la clausola compromissoria. Inoltre, in caso di pluralità di domande, non vale il principio della intera devoluzione della cognizione agli arbitri.

Con il **secondo motivo di appello** il *Pt_1* ha insistito nella domanda di nullità o di risoluzione della convenzione urbanistica integrativa, per gli stessi motivi già dedotti in primo grado.

Con il **terzo motivo di appello** ha chiesto invece la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha previsto il suo diritto alla liquidazione della quota sociale ed alla restituzione delle somme versate per finanziare il programma costruttivo, comunque eccependo la prescrizione e l'infondatezza, nel merito, delle avverse domande di restituzione dell'importo di euro 2.710,63 (quale preteso credito vantato nei suoi confronti, dalla cooperativa).

Va esaminato il primo motivo di appello, in quanto di carattere assorbente rispetto alle altre doglianze.

Esso è infondato e l'appello proposto da *Parte_1* deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.

Giova preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Bari, con l'ordinanza impugnata, si è limitato a dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, dopo aver rilevato la presenza, nello

statuto sociale della società cooperativa, degli artt. 11 e 33 e, quindi, della clausola compromissoria, applicabile al caso di specie.

Pertanto, giammai il primo Giudice ha affrontato il merito della domanda proposta dal Pt_1

Questa Corte reputa meritevole di accoglimento l'eccezione *ex art. 819 ter c.p.c.* e, quindi, l'inammissibilità dell'appello, sollevata anche in questo giudizio.

Ed invero, il secondo periodo del primo comma di tale norma prevede che *“(...) La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”*.

Ora, la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 819 *ter c.p.c.*, ha chiarito che *“Allo stato attuale, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e dunque partecipa della giurisdizione: per conseguenza l'articolo 819 ter c.p.c. non ha introdotto un'innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare l'applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della norma, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo (la soluzione si pone in continuità con Cass. 13 agosto 2014, n. 17908, e Cass. 12 novembre 2015, n. 23176, la quale ultima è espressamente nel senso dell'applicabilità del regolamento alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato alla luce della citata svolta delle Sezioni Unite; v. pure Cass. 15 febbraio 2013, n. 3826). Occorre dopodiché aggiungere che per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo 819 ter c.p.c., dichiarare improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. 4 agosto 2011, n. 17019). (...) Va da sé che, versandosi in ipotesi di sentenza che ha pronunciato sulla sola competenza senza decidere il merito della causa, essa era suscettibile, secondo la previsione dell'articolo 819 ter c.p.c., nella parte prima trascritta, di impugnazione soltanto mediante regolamento*

necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. In mancanza dell'impugnazione così prevista, la pronuncia del Tribunale è passata in giudicato, evidentemente rilevabile in questa sede. Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione.” (Cass. Civ., Sez. I, 22.09.16, n. 21523).

La Suprema Corte ha altresì precisato che il fatto che il Giudice, nella sentenza con cui declina la propria competenza a favore di quella degli arbitri rituali, abbia contestualmente revocato il decreto ingiuntivo opposto e abbia statuito sulle spese (come accaduto nella fattispecie in esame, avendo il Tribunale di Bari condannato il Pt_1 al pagamento delle spese di lite), è irrilevante ai fini dell'impugnabilità della sentenza stessa unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non anche con appello (v. *sent. n. 26525/18*: “*Né in senso contrario può rilevare la circostanza che il Tribunale abbia altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulle spese, essendosi a tal fine precisato che (cfr. Cass. n. 8165/2003) qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi reputare che la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (conf. Cass. n. 4478/2003, secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l'ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l'intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest'ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.; Cass. n. 10875/2007). Ne discende che, dovendo la Corte esaminare d'ufficio la corretta impugnazione con l'appello della statuizione di declinatoria della competenza del giudice ordinario, tenuto conto che, nel suo nuovo tenore, l'art. 819-ter cod. proc. civ. dispone che "la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43", ossia con il regolamento e non già con l'appello, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 ultimo comma c.p.c.”).*

Onde meglio definire l'ambito di applicazione della norma *de qua*, la Corte di Cassazione ha altresì stabilito, da un lato, che l'art. 819 ter c.p.c. non riguarda l'ipotesi dell'attribuzione di una controversia ad arbitri esteri, ponendosi, in questo caso, una questione di giurisdizione e non di competenza (sent. n. 14186/23) e, dall'altro lato, che, quando venga in rilievo una clausola di arbitrato irrituale, la sentenza che declina la competenza è impugnabile con appello e non con regolamento di competenza, perché *“la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (Cass., n. 21942/18, n. 19060/17).”* (sent. n. 33149/22). Si osserva che da tali ultime pronunce è possibile desumere, *a contrario*, che, quando il Giudice emetta una sentenza con cui nega la propria competenza in applicazione di una clausola di arbitrato rituale, senza pronunciarsi sul merito, il provvedimento è impugnabile unicamente mediante il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Pertanto, in applicazione dell'art. 819 ter c.p.c., come interpretato dai riportati arresti nomofilattici, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1

Val la pena di rilevare, infine, che identica questione è già stata decisa da questa Corte con la decisione n. 806/2024, da intendersi richiamata in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite esse seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione determinato dal valore della controversia, indeterminabile a complessità bassa, con l'applicazione dei valori medi.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.

- P. Q. M. -

La Corte di Appello di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. 727/2024, del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di imprese,

1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore della società cooperativa Controparte_1 che quantifica in euro

- 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore del *Controparte_2*, che quantifica in euro 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
 4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026

Il Consigliere estensore
Concetta Potito

Il Presidente
Maria Angela Marchesiello